Al via il nuovo esterometro: come utilizzare i documenti TD17-TD18-TD19

Si avvicina il **1° luglio**, data a decorrere dalla quale, come ormai noto, troveranno applicazione le **nuove modalità di trasmissione dell'esterometro**, esclusivamente utilizzando il **Sistema di interscambio** e il **formato del file fattura elettronica**.
Con specifico riferimento alle **cessioni di beni e alle prestazioni di servizi ricevute** da **soggetti non stabiliti in Italia**, si ricorda che la trasmissione deve essere effettuata **entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento** comprovante l'operazione o di **effettuazione dell'operazione**, utilizzando i seguenti **tipi di documento**:

TD17 – Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, Dpr 633/72.

Di seguito si riportano, in una **tabella di sintesi**, le **modalità di compilazione dei tre tipi di documenti**.

	Documento Xml TD17	Documento Xml TD18	Documento Xml TD19

Quando va emesso	Quando il **prestatore non residente** e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato (anche residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano) ha **emesso una fattura non elettronica per prestazioni di servizi**: l'Iva non è indicata in fattura, in quanto l'operazione è **imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal committente residente** o stabilito in Italia. Il **committente emette quindi il documento TD17** ad integrazione della fattura ricevuta. Il TD17 deve essere usato anche per comunicare i dati relativi a prestazioni di servizi (**non rilevanti** ai fini Iva in Italia) effettuate da un soggetto non stabilito **ricevute da un soggetto passivo italiano**.	Il **cedente residente in altro paese Ue** emette una fattura per la vendita di beni al cessionario residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l'imponibile ma non la relativa imposta in quanto **l'operazione è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal cessionario**. Se il cedente non ha emesso fattura elettronica attraverso il SdI il **cessionario deve predisporre un documento con tipologia TD18**, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo Ue. Il codice TD18 deve essere utilizzato anche per gli **acquisti intracomunitari con introduzione dei beni in un deposito Iva**.	Il **cedente non residente e privo di stabile organizzazione** nel territorio dello Stato emette una fattura per la **vendita di beni già presenti in Italia** al cessionario residente o stabilito nel territorio nazionale. L'operazione è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal cessionario, il quale deve predisporre un documento TD19. Il codice TD19 deve essere utilizzato anche in caso di **integrazione/autofattura ex articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972** per acquisti da soggetti non stabiliti, di **beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito Iva** (articolo 50-bis, comma 4, lettera c)), oppure per acquisti da soggetti non stabiliti di beni (o di servizi su beni) che si **trovano all'interno di un deposito Iva utilizzando la natura N3.6.**.

Come compilare il campo <CedentePrestatore>	Dati del **prestatore estero** con l'indicazione del paese di residenza dello stesso. Il prestatore potrebbe aver indicato in fattura una **partita Iva italiana aperta tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta**; in mancanza di fattura elettronica, anche in questo caso si rende necessario inviare un **documento TD17 riportando l'identificativo estero del prestatore**.	Dati del **prestatore estero** con l'indicazione del paese di residenza dello stesso.	Dati del **prestatore estero** con l'indicazione del paese di residenza dello stesso. Il prestatore potrebbe aver indicato in fattura una **partita Iva italiana aperta tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta**; in mancanza di fattura elettronica, anche in questo caso si rende necessario inviare un **documento TD19 riportando l'identificativo estero del prestatore**.
Come compilare il campo <CessionarioCommittente>	Dati del **cessionario/committente** che effettua l'integrazione o emette l'autofattura.		
Come compilare il campo <CodiceDestinatario>	Si ricorda che questi documenti sono **recapitati esclusivamente all'emittente**, per cui l'emittente dovrà indicare il **proprio codice destinatario** oppure il codice "**0000000**". Il **codice "XXXXXXX"** può essere invece utilizzato **solo nelle fatture attive emesso verso soggetti non stabiliti**.		

Come compilare il campo <Data> della sezione “Dati Generali”	• **Data di ricezione** (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di **emissione del documento integrativo relativo all’acquisto di servizi intra-Ue** • **Data di effettuazione dell’operazione**, nel caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di **servizi extra-Ue** o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.	**Data di ricezione** (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero).	· **Data di ricezione** (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’**acquisto di beni intra-Ue** · **Data di effettuazione dell’operazione**, nel caso di emissione dell’autofattura relativa all’**acquisto di beni extra-Ue.**

Come compilare la sezione <DettaglioLinee>	Devono essere compilati i campi previsti e devono essere indicati l'**imponibile** e l'**Iva**. Se si tratta di un'**operazione non imponibile** deve essere data indicazione della **Natura** (ad esempio, codice **N3.4 nel caso di non imponibilità**, codice **N4 nel caso di esenzione**, codice **N2.2 in caso di acquisto di beni non rilevante ai fini Iva in Italia**).	Devono essere compilati i campi previsti e devono essere indicati l'**imponibile** e l'**Iva**. Se si tratta di un'**operazione non imponibile** deve essere data indicazione della **Natura** (ad esempio, per gli **acquisti non imponibili con uso del *plafond* occorre indicare N3.5**; nel caso di introduzione di beni in un **deposito Iva a seguito di acquisto intracomunitario** occorre indicare la Natura **N3.6**; nel caso di acquisti **esenti** occorre indicare la Natura **N4**).	Devono essere compilati i consueti campi, indicando **imponibile** e **Iva**. Se si tratta di un'operazione non imponibile deve essere indicata la **Natura** (ad esempio, per i **non imponibili con uso del *plafond*** occorre indicare **N3.5**, nel caso di **acquisti da soggetti non stabiliti** di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito Iva ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 4, lettera c), oppure per acquisti da soggetti non stabiliti di beni, o di servizi su beni, **che si trovano all'interno di un deposito Iva** occorre indicare la **Natura N3.6**, nel caso di acquisto di beni non rilevante ai fini Iva in Italia occorre indicare la **Natura N2.2**).
Come compilare il campo <DatiFattureCollegate>	Estremi della **fattura di riferimento**.		
Come compilare il campo <Numero>	Consigliabile adoperare una **numerazione progressiva *ad hoc***		

Si ricorda, da ultimo, che, ai sensi dell'art. 12 Dl 73/2022 sono stati **esclusi dall'obbligo di trasmissione dell'esterometro** anche gli **acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia** ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies Dpr 633/72 (si pensi alle **prestazioni di alloggio in alberghi all'estero**, ai **noleggi a breve termine di mezzi di trasporto all'estero**, ai **trasporti di persone all'estero**, agli **acquisti di carburante all'estero**, ecc.) purché di **importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione**.
(MF/ms)